



DELLA EMANAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E DELL'ALLEGATO STATUTO ENTRATO IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2011 E' STATO PUBBLICATO AVVISO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.169 DEL 22.7.2011 NONCHE' EFFETTUATA INSERIZIONE SUL SITO UNISU NELLA RUBRICA DOCUMENTI UFFICIALI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO TELEMATICA - ROMA

Provvedimento n. 20

IL PRESIDENTE

VISTO la statuto vigente dell'Università emanato con provvedimento n.5 del 5.9.2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2009;

VISTO in particolare l'art.6 punto 4 del citato statuto con il quale è stabilito che il Presidente del Consiglio di Amministrazione "assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione"

VISTA la legge n.168/1989 ed in particolare l'art.6;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n.240, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.10 del 14.1.2011 s.o.n.11 concernente "norme in materia di organizzazione delle università...";

RITENUTO concluso il procedimento di revisione dello statuto dell'Università, teso a migliorare l'assetto istituzionale, recependo anche talune disposizioni della legge 240/2010;

VISTE le deliberazioni del Comitato Tecnico Organizzatore in data 25.3.2011 e 13.4.2011 con le quali è stato pronunciato parere positivo sul testo modificato dello statuto;

VISTA le deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 9.3.2011 e 14.4.2011 con le quali è stato deliberato l'approvazione del nuovo statuto, risultante dal testo costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli, conferendo autorizzazione al Presidente per il provvedimento di adozione del nuovo testo statutario, in vista dell'esame ministeriale;

VISTO il proprio decreto n.18 del 15.4.2011 con il quale è stato adottato il testo aggiornato dello statuto e inviato al MIUR per l'esame di competenza;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA

Via Casalmonferrato 2/b – 00182 Roma

Tel. 06.7025968 – Fax 06.70309806 – www.unicusano.it - info@unisu.it

P.Iva 09073721004



VISTA la nota del MIUR prot.3112 del 15.6.2011 con la quale “si fa presente che non si hanno osservazioni da formulare” con riferimento alle modifiche di statuto;

RAVVISATA l’urgenza e la necessità di procedere alla approvazione definitiva dello statuto e alla sua emanazione nel testo come sopra licenziato, contenenti modifiche ai diversi articoli del testo previgente a partire dalla denominazione dell’ateneo che assume il nome UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO TELEMATICA ROMA denominazione abbreviata UNICUSANO, stabilendo la data di entrata in vigore del nuovo testo statutario;

VISTO il proprio provvedimento n.19 del 20.6.2011 con il quale sono state definitivamente approvate ed emanate le modificazioni al previgente testo dello statuto, determinando la decorrenza delle stesse al 1.7.2011, nel quale testo risultavano erroneamente conservate alcune disposizioni statutarie previgenti ancorché modificate, dovendosi attribuire ciò ad un disguido intervenuto nella copiatura informatica tra il testo adottato e quello approvato ed emanato come innanzi citato;

VISTA la pubblicazione di tale provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale –serie generale n.150 del 30.6.2011 – dalla cui lettura è risultato confermato che talune modificazioni non sono riportate nel testo pubblicato essendo stato inviato alla Gazzetta Ufficiale un testo errato;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere ad una nuova approvazione e pubblicazione del testo, aggiornato e contenenti le modificazioni statutarie intervenute, costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli;

VISTA la legge 18.6.2009 n.60 contenente, tra l’altro, disposizioni per la semplificazione amministrativa:

D I S P O N E

Art.1) E’ annullato il testo, contenenti le modificazioni dello statuto di questa Università, allegato al proprio provvedimento n.19 del 20.6.2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 – serie generale – del 30.6.2011.

Art.2) E’ approvato ed emanato il testo contenente le modificazioni dello statuto di questa Università,, allegato al presente provvedimento, costituito da ventotto fogli e comprendente ventotto articoli. Si dà atto che le modificazioni rispetto al testo previgente riguardano in parte i seguenti articoli::1 comma 1; 2 comma 1 e 3; 3 comma 1 e 2; 4 comma 1,2,3, e 4; 5 comma 2; 6 titolo e punto 3; 7 comma 1 e 3; 8 lettera m; 12 comma 1,2,3 e 4; 13 comma 1 e 2; 14 comma 2; 16 comma 2; 18 comma 2; 19 comma 1; 20 comma 3; 21 lettera a e b; 22 comma 1,2,3 e 4; 24 comma 1; 25 comma 1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA

Via Casalmonferrato 2/b – 00182 Roma

Tel. 06.7025968 – Fax 06.70309806 – www.unicusano.it - info@unisr.it

P.Iva 09073721004



; 26 comma 1 ; 28 comma 1

Art.3) Resta confermato quanto già disposto con il provvedimento n.19 del 20.6.2011 circa la decorrenza delle modifiche statutarie fissata al 1.7.2011.

Il presente provvedimento è acquisito nella raccolta ufficiale interna e disposto l'invio di avviso alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione, nonché inserzione nel sito dell'Università.

Roma, 1° luglio 2011

IL PRESIDENTE
Dott.Stefano RANUCCI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA

Via Casalmonferrato 2/b – 00182 Roma

Tel. 06.7025968 – Fax 06.70309806 – www.unicusano.it - info@unisu.it

P.Iva 09073721004

UNICUSANO

**UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI**

NICCOLO'

CUSANO

Telematica Roma

STATUTO

**Testo finale aggiornato
Allegato al provvedimento
di emanazione del
Presidente del C. di A.
n.20 del 1.7.2011**

INDICE

| | |
|-----------------------------|--|
| ART.1..... | |
| ART.2..... | |
| ART.3..... | |
| ART.4..... | |
| ART.5..... | |
| ART.6..... | |
| ART.7..... | |
| ART.8..... | |
| ART.9..... | |
| ART.10..... | |
| ART.11..... | |
| ART.12..... | |
| ART.13..... | |
| ART.14..... | |
| ART.15..... | |
| ART.16..... | |
| ART.17..... | |
| ART.18..... | |
| ART.19..... | |
| ART.20..... | |
| ART.21..... | |
| ART.22..... | |
| ART.23..... | |
| ART.24..... | |
| ART.25..... | |
| ART.26..... | |
| ART.27..... | |
| ART.28..... | |

ARTICOLO 1

1. Le norme del presente Statuto governano l'organizzazione e il funzionamento dell'Università degli studi Niccolò Cusano, Telematica – Roma, denominazione abbreviata UNICUSANO, con sede centrale in Roma (indicata come Università nel prosieguo del presente articolato).

2. L'Università nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione Italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, ai sensi dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1,

comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.

ARTICOLO 2

1. L'Università è promossa e sostenuta dalla Società delle scienze umane srl, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate rette, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale

gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

ARTICOLO 3

1. Sono organi centrali della Università:

- a. *Il Consiglio di Amministrazione;*
- b. *Il Presidente;*
- c. *Il Vice Presidente;*
- d. *L'Amministratore delegato;*
- e. *Il Rettore;*
- f. *La Giunta;*
- g. *Il Direttore Generale;*
- h. *Il Senato Accademico;*
- i. *Il Nucleo di Valutazione Interno;*
- j. *Il Collegio dei Revisori dei conti.*

2. Costituiscono organi accademici per la didattica e la ricerca:

- a. *i Presidi di Facoltà;*
- b. *i Consigli dei Corsi di Studio;*
- c. *i Direttori di Dipartimento;*
- d. *i Consigli di Dipartimento;*
- e. *la Giunta esecutiva dei Dipartimenti.*

ARTICOLO 4

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- a. Il Presidente dell'Università;
- b. Il Vice Presidente dell'Università;
- c. L'Amministratore delegato;
- d. Otto rappresentanti designati dalla Società delle Scienze Umane Srl

- e. Il Rettore;
- f. Un professore di ruolo della università;

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal Direttore Generale.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

2. La mancata designazione di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio, che potrà operare con la nomina di almeno la metà dei soggetti di cui statutariamente è stabilita la composizione.

La Società delle scienze umane srl designa le figure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Il professore di ruolo di cui al punto f) è designato dal Consiglio di Amministrazione

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Le nomine che intervengono nel corso del mandato del collegio, sono valide fino alla scadenza del mandato stesso.

4. In prossimità di ogni scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, la Società delle Scienze Umane Srl, attiva le procedure per la designazione dei componenti ad essa riservata.

La nomina costitutiva del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente dell'Università in conformità alle designazioni previste dal presente statuto.

5. I Consiglieri, ad esclusione delle figure di cui alle lettere a. b. c. ed e. del comma 1, possono essere revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, per condotta incompatibile con gli scopi dell'Università,

per fatti attinenti al dovere di leale collaborazione con i membri del Consiglio e con le altre componenti dell'Università e quando sussista una giusta causa di revoca

ARTICOLO 5

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli dei Dipartimenti per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di Amministrazione:

- a. delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;
- b. nomina il Rettore tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro;

b.1 delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

b.2 sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra personalità di riconosciuto valore scientifico,

imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del Rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore;

b.3 sentito il parere del Rettore, nomina uno o più pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo, che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore;

b.4 nomina i Presidi delle Facoltà;

b.5 nomina i Direttori di Dipartimento;

- c. delibera su proposta del Senato Accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; nomina il Comitato Tecnico Organizzatore;

nomina il Direttore Generale; nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonché il Collegio dei Revisori; approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attività di tutoraggio, su proposta del Senato Accademico e dei Dipartimenti interessati; approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

| | |
|---|--|
| <p>d. assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;</p> <p>e. delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione di nuovi Dipartimenti, Corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;</p> <p>f. definisce la Carta dei servizi ed il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;</p> <p>g. delibera sull'ammontare delle rette e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;</p> <p>h. delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;</p> <p>i. delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;</p> <p>j. delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;</p> <p>k. delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;</p> <p>l. delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;</p> <p>m. delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;</p> <p>n. delibera sui regolamenti dell'università ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>o. può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori,</p> | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| <p>consultivi e operativi;</p> <p>p. delibera su proposta del Senato Accademico, il Regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;</p> <p>a.1 determina eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio d'Amministrazione, per il Senato Accademico, per il collegio dei Revisori dei Conti, per il Nucleo di Valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;</p> <p>a.2 destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;</p> <p>a.3 delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale</p> <p>non docente;</p> <p>a.4 delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;</p> <p>a.5 delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;</p> <p>a.6 delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;</p> <p>a.7 delibera su proposta del Senato Accademico il Regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 9 maggio</p> | |
|--|--|

1989 n.168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati ;delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art.13 del DL 06/04/2006 n.164.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

ARTICOLO 6

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed è titolare delle seguenti attribuzioni:

1. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
2. ha la rappresentanza legale dell'università anche in giudizio;
3. convoca e presiede la Giunta ove costituita;
4. assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;
5. è membro del Senato Accademico;

6. esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d'Amministrazione;
7. adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 7

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore delegato.. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale.
2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera:
 - a) norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
 - b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
 - c) sentito il Consiglio di Dipartimento, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
 - d) sulle rette di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 8

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;

f) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione;

g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del

Consiglio stesso su tali temi;

- h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
- i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;
- l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;
- m) promuove, anche su indicazione del C. di A., l'attività disciplinare sul corpo docente e ricercatore e sugli studenti, riferendo al Consiglio di Amministrazione per le determinazioni finali.
- n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva. Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 9

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:

- a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;
- b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
- c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
- d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
- e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
- f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

ARTICOLO 10

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e

di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università.

2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

ARTICOLO 11

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

1. Per favorire la semplificazione organizzativa dell'Università le facoltà dell'ateneo rappresentano esclusivamente l'aggregazione disciplinare formativa dei corsi di studio. Le facoltà non dispongono di propri organi e strutture, pur tuttavia nella fase di attuazione delle nuove forme di organizzazione didattica e scientifica dell'università possono essere designati i Presidi di Facoltà per la funzione di rappresentanza di aggregazione disciplinare finalizzate. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di ruolo di prima fascia. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

ARTICOLO 13

1. I Consigli di corso di studi sono costituiti da tutti i docenti ufficiali che sono titolari di insegnamento presso i corsi stessi. A regolare il funzionamento del Consiglio è preposto un professore di ruolo con funzioni di coordinatore designato dal Consiglio di Amministrazione sentito il senato accademico.

ARTICOLO 14

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art.

1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Università può istituire i corsi previsti dall'ordinamento universitario nazionale in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
4. L'Università può istituire la Scuola di specializzazione per le professioni legali, secondo le disposizioni di legge vigenti e disciplinata nel regolamento didattico di Ateneo.

ARTICOLO 15

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione

internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica

4. L'Università può svolgere ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio o sede sociale in Italia o all'estero. L'università può anche organizzare e realizzare dei corsi di formazione in materia di conciliazioni e/o mediazione. Qualora previsto dalla normativa al momento vigente l'Università potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro. Inoltre l'Università potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi e ricerche. Al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle controversie ivi

compreso l'arbitrato. Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l'università si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel DM 222 e 223/2004 e del D;ilvo 4 marzo 2010 n.28 e ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata a normative di legge che saranno al momento in vigore.

ARTICOLO 16

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n.270 del 22 ottobre 2004.

ARTICOLO 17

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali. Il trattamento di quiescenza è assicurato presso l'INPDAP ai sensi dell'art. 4 della

Legge 29/07/1991 n.243.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.
5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

ARTICOLO 18

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università e si svolge coerentemente con le direttive del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente

e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

ARTICOLO 19

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di didattica e di ricerca sono preposti dipartimenti.

Può essere istituito uno o più dipartimenti anche multidisciplinari in conformità alla normativa nazionale di riferimento, preposto/i allo svolgimento della ricerca scientifica, alle attività didattiche e formative in generale, nonché alle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie alle predette attribuzioni.

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere alla gestione dei fondi per direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) promuove e coordina l'attività

di

ricerca e culturale;

- b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; gestisce, qualora assegnati dal CdA, i fondi di dotazione ed ogni altra risorsa assegnata i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

1. il Direttore
2. il Consiglio di Dipartimento
3. il Direttore Vicario
4. la Giunta Esecutiva

Qualora venga istituito unico dipartimento, il provvedimento autorizzativo emanato in conformità alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, definirà gli adattamenti regolamentari per l'articolazione e il funzionamento dell'unica struttura.

ARTICOLO 20

1. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.
2. Il Direttore:
 - a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - b) propone gli orientamenti generali di ricerca;
 - c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;
 - d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle

attività di ricerca svolte dal dipartimento;

- e) è membro di diritto del Senato Accademico;
- f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, propone la nomina tra i professori di ruolo di I fascia, o di II fascia uno o più Direttorie Vicario con il compito di diretta collaborazione e di sostituzione del direttore nei casi di impedimento e assenza. La nomina del Direttore Vicario è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.

In particolare:

delibera sulle domande di afferenza dei professori, salvo che l'afferenza venga determinata automaticamente in caso di istituzione di unico dipartimento, nonché degli studenti di dottorato, ove i corsi

relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

- a) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi al Senato Accademico sulla base di un circostanziato piano

di sviluppo della ricerca, affinché il Senato Accademico le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinvii per la decisione al Consiglio d'Amministrazione; a seguito della quale in presenza di pronuncia favorevole può deliberare la chiamata.

- b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;
- c) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di Laurea, di Master Universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca;
- d) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;
- e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
- f) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
- g) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 22

| | |
|---|--|
| <p>1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni delle strutture didattico-scientifiche sono svolte da un Comitato Tecnico Organizzatore costituito dal Rettore, che lo presiede, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.</p> <p>2. Il Comitato tecnico organizzatore assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi accademici.</p> <p>3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalla sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente statuto.</p> <p>4. Il termine di cui al primo comma, può essere prorogato per lo stesso periodo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche più volte, fino a quando le strutture didattico-scientifiche non risultano regolarmente costituite.</p> <p>5) Le funzioni di segretario del Comitato sono assicurate dal Direttore Generale. .</p> <p><u>ARTICOLO 23</u></p> <p>1. Il Direttore Generale dell'Università è assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.</p> | |
|---|--|

ARTICOLO 24

1. L'Amministratore Delegato è nominato su conforme designazione della società delle Scienze Umane Srl, con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, deliberato dal Consiglio di

amministrazione e nel quale sono definiti i diritti e doveri nonché il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti. L'Amministratore Delegato è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

ARTICOLO 25

1. Il Presidente dell'Università stipula apposito atto che regola i propri rapporti con l'ateneo, secondo le indicazioni

dell'Amministratore Delegato e richiama le attribuzioni previste dal presente statuto e le altre eventualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione a valere, di norma, per lo stesso periodo di mandato dell'organo di gestione.

2. Il Vice Presidente dell'Università stipula apposito atto che regola i rapporti con l'ateneo, secondo le indicazioni dell'Amministratore Delegato e prevedendo l'esercizio delle funzioni nei casi di impedimento o assenza del presidente o in forza di apposite deleghe, temporanee e permanenti, conferite dal Presidente, dall'Amministratore delegato e/o dal

Consiglio di Amministrazione. La funzione resta in carica per lo stesso periodo del mandato del Presidente.

ARTICOLO 26

1. Qualora l'Università debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla società delle Scienze Umane Srl.

ARTICOLO 27

1. L'Università può conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca secondo le modalità stabilite nel relativo Regolamento.

2. L'Università a supporto della propria attività può provvedere alla istituzione di servizi editoriali, di trasmissioni radio televisive e di stampa periodica.

ARTICOLO 28

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel

provvedimento di adozione emanato dal
Presidente del Consiglio
d'Amministrazione.

2. Il presente Statuto è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana

Alla data di adozione del presente
Statuto tutte le cariche statutarie in corso
di validità restano confermate fino alla
scadenza del mandato.

3. Il presente Statuto è inviato alla
gazzetta ufficiale della repubblica
italiana per la pubblicazione, appena
pervenuto riscontro da parte
ministeriale ai sensi del punto 7 della
Legge 30.12.2010 n. 240 ovvero sia
scaduto il termine ivi
indicato.